

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 febbraio 2020, n. 43
Associazione "Comunità sulla strada di Emmaus" Onlus di Foggia. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "Comunità sulla strada di Emmaus", sita nel Comune di Foggia in Località Torre Guiducci - Via Manfredonia km. 8.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
 - c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*

- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”*.

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”*.

Con nota prot. n. 12/18 del 03/04/2018 trasmessa a questa Sezione con PEC in pari data, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia (Prov. FG) alla Via Manfredonia Km. 8”*, il legale rappresentante della Associazione *“Comunità sulla strada di Emmaus”* di Foggia, in relazione alla struttura in oggetto, ha chiesto a questa Sezione, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

“

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 17 utenti. Questo rappresenterebbe il modulo assistenziale principale a cui si affiancherebbero due moduli aggiuntivi ai sensi dell'art. 17 del Reg.reg. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.;*
- 2) *l'accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

(...)

- *che, con Decreto n°10 del 27.07.1998 (vedi allegato) del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia (D.P.G.R. n. 1140 del 27/07/1998, n.d.r.), la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero*

di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti;

- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015:100%; anno 2016: 79,02%; Anno 2017: 61,28%;*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è pari a 1821 mq (...).”,*

ed allegandovi:

- autorizzazione d'uso e di abitabilità prot. n. 48448/5897 del 22/01/1997;
- autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione al possesso dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- copia del titolo di studio accademico e della specializzazione del Responsabile Sanitario della struttura;
- copia della nota prot. n. 24/12704/428 del 31/05/1990 dell'Assessorato alla Sanità di autorizzazione alla stipula di convenzioni tra le USL e le Società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti;
- copia nota prot. n. 24/21004 del 05/08/1998 dell'Assessore alla Sanità, di notifica del D.P.G.R. n. 1140 del 27/07/1998;
- copia della Convenzione stipulata tra ASL FG/3 e l'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”;
- copia della Deliberazione n. 299 del 23/02/2000 del Commissario Straordinario ASL FG/3 ad oggetto rinnovo della convenzione con l'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”;
- copia delle Deliberazioni nn. 308 del 03/04/2003 e 824 del 24/09/2003 del D.G. ASL FG/3 relative al rinnovo della convenzione con l'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”.

Successivamente, con nota prot. n. 12 del 10/04/2019 indirizzata anche al SUAP del Comune di Foggia e trasmessa a questa Sezione con PEC del 17 maggio 2019, ad oggetto “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 – RETTIFICA “Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia (Prov. FG) alla via Manfredonia km. 8”, il legale rappresentante dell'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”, “avendo riscontrato un mero errore materiale nel calcolo relativo alla proporzione fra posti totali della struttura terapeutico riabilitativo residenziale e posti complessivi dei moduli aggiuntivi, così come previsto dal Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10, all'art. 17, comma 1, in quanto il numero complessivo dei posti richiesti come moduli aggiuntivi (5+8=13) supera il numero massimo consentito di n. 10 posti, corrispondenti ad un terzo dei n. 30 posti complessivi della struttura”, ha chiesto:

“ (...) LA RETTIFICA

- a) *al Comune di Foggia – SUAP, dell'istanza (ns. prot. 13/18 del 03/04/2018, relativa pratica SUAP n. 43472 del 18/04/18) di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, nell'ambito della struttura “Comunità sulla strada di Emmaus” ubicata in Foggia alla via Manfredonia km. 8, di n. 5 posti dall'Area terapeutico riabilitativo residenziale a struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi): nel dettaglio si intende procedere a un decremento da n. 5 a n. 2 posti del Modulo Centro Crisi, di cui si chiede di prendere atto al Comune di Foggia-SUAP, rettificando, a sua volta, la richiesta di parere di compatibilità alla Regione;*
- b) *conseguentemente alla Regione – Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, dell'istanza (ns. prot. 12/18 del 03/04/2018) di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento inoltrata per la struttura denominata “Comunità sulla strada di Emmaus” ubicata in Foggia alla via Manfredonia km. 8: nel dettaglio si intende procedere ad un aumento da n. 17 posti a n. 20 posti. A tal riguardo, si precisa che si prevede l'aggiunta dell'operatore OSS (...).”,*

nonché “alla Regione di prendere in considerazione complessivamente tali rettifiche, a seguito delle quali si

manterrebbe il numero totale di n. 30 posti della struttura, di cui 20 confermati come modulo assistenziale principale - Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale e n. 10, ovvero un terzo del numero complessivo di ospiti, per i due moduli aggiuntivi – n. 2 posti per struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi) e n. 8 posti per struttura specialistica residenziale per la Comorbilità psichiatrica Doppia Diagnosi.”.

Per quanto sopra la scrivente Sezione, con nota prot. n. A00_183/0009193 del 21/06/2019, ha comunicato al legale rappresentante dell'Associazione "Comunità sulla strada di Emmaus" Onlus di Foggia, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, al Sindaco ed al SUAP del Comune di Foggia, quanto segue:

“considerato che:

- l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. stabilisce che gli Enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;*
- *l'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun arco temporale di riferimento per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo (ovvero, il fabbisogno al netto dei posti già attribuiti/confermati negli archi temporali precedenti a quello di riferimento) sia inferiore al numero complessivo dei posti per i quali è stata presentata istanza, i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R. n. 2037/2013 sono preceduti dalla valutazione, da parte della scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;*

APER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- *iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)*

(...);

- *il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di n. 405 posti letto;*
- *nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 25 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 517 posti letto complessivi;*
- *non devono essere acquisiti i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e che, ai sensi dell'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, dei requisiti di preferenza nell'ordine di priorità di cui al medesimo comma;*
- *il primo requisito di preferenza previsto dall'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 è l'iscrizione della struttura*

all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale è stata fatta richiesta, e, in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, la data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;

- *in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996 per l'area terapeutico-riabilitativa (27/07/1998), l'istanza della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" di Foggia per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;*

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";*

- *all'art. 9, commi 4 e 5 che:*

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;*
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;*
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;*
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.*

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.";*

- *all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che "L'accreditamento*

istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;

- all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);”;

- all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;

- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

- all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

si invita il legale rappresentante della Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” di Foggia a trasmettere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, alla scrivente Sezione:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia alla Via Manfredonia n. 8 e gestita dall'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. (...).”

Con PEC del 25/06/2019 l'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” ONLUS di Foggia ha trasmesso:

- autocertificazione del Presidente e dei Consiglieri dell'Associazione, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva

- nei propri confronti”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia di un documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della vigente normativa antimafia, di insussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 11 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) nei propri confronti e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Successivamente, con nota prot. n. A00_183/9970 del 09/07/2019 questa Sezione:

“(...) atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *all’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- *all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;*

atteso altresì che l’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;

ad integrazione dell’incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG con la sopra richiamata nota prot. n. A00_183/0009193 del 21/06/2019, che qui si intende integralmente richiamata e che, in ogni caso, si trasmette in copia per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG comprensiva di allegati (...)”, ha invitato:

- *ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ed ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, gestita dall’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia ed ubicata in Foggia – Località Torre Guiducci in Via Manfredonia n. 8, finalizzato alla verifica, congiunta dei requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, gestita dall’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia ed ubicata in Foggia – Località Torre Guiducci in Via Manfredonia n. 8, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.*

Con nota prot. n. 066828/19 del 30/09/2019, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – ASSOCIAZIONE COMUNITA’

RIABILITATIVA DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 R.R. 10/2017 – 20 POSTI LETTO FOGGIA VIA MANFREDONIA KM. 8 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 9193 DEL 21.06.2019”, trasmessa con PEC il 07/10/2019 a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore Dipendenze Patologiche della ASL FG ed al legale rappresentante dell’Associazione “Comunità sulla Strada di Emmaus” di Foggia, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:

“Facendo seguito a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento di una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8, si comunica che in data, odierna, questo Nucleo di valutazione ha eseguito, unitamente al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche della ASL FG, dr. Matteo Giordano, opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante della Struttura.

Così come riportato in calce alla griglia di verifica che si allega particolare attenzione è stata posta nella verifica e valutazione di atti e documenti relativi ai programmi terapeutici/riabilitativi così come novellati dall’art. 6 del R.R. 10/2017.

Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:

- Visto l’esito del sopralluogo;
- *Valutata la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio; si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8*

(...)”,

allegandovi:

- *“LA GRIGLIA DI VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L’ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA R.R. 10 – 11 APRILE 2017”, recante in calce che “La valutazione del programma terapeutico riabilitativo è stato verificato a campione dal Responsabile Dip. Patologiche ASL FG Dr. Matteo Giordano, che risulta conforme agli art. 6 e successivi.”;*
- *planimetrie: (Piano Primo Palazzina A; Piano Terra Palazzina A; Piano Primo Palazzina B; Piano Terra Palazzina B; Piano Primo palazzina C; Spazi esterni/interni);*
- *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’accettazione di incarico di Responsabile Sanitario;*
- *elenco del personale impegnato nella struttura con tipologia di contratto, titolo di studio, qualifica e debito orario settimanale.*

Con nota prot. n. 0009231/29/01/2020/ASL_FG/N_183/P ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – ASSOCIAZIONE COMUNITA’ RIABILITATIVA DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 R.R. 10/2017 – 20 POSTI LETTO FOGGIA VIA MANFREDONIA KM. 8 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 9193 DEL 21.06.2019”, trasmessa con il 29/01/2020 a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG, è stato comunicato quanto segue:

“Richiamata la pregressa corrispondenza (prot. 066828/19 del 30/09/2019) che qui si intende integralmente richiamata e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di

Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento di una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8, si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per una COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8

Denominazione	COMUNITA' RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Titolare	ASSOCIAZIONE COMUNITA' SULLA STRADA DI EMMAUS
Legale rappresentante	MARINO VALENTE
Sede Legale	VIA MANFREDONIA KM. 8 – LOCALITA' TORRE GUIDUCCI – FOGGIA
Sede operativa	VIA MANFREDONIA KM. 8 – LOCALITA' TORRE GUIDUCCI – FOGGIA
Attività	COMUNITA' RIABILITATIVA
Ricettività	20 P.L.
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	LIBERO PROFESSIONALE – COOPERATIVE SOCIALI

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L..R. 09/2017:

DR.GIUSEPPE CENTRA	
Nato/il	(...) (...)
Residenza	(...)
laurea	PSICOLOGIA UNIVERSITA' CHIETI – 03.12.2011
Specializzazione	PSICOTERAPIA I.R.P.I. ROMA -27.11.2016
Abilitazione	**
Iscrizione albo/ordine	PUGLIA N. 4202 SEZ. A – 12.11.2013

(...)"

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" Onlus, il cui legale rappresentante è il Sig. Marino Valente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "Comunità sulla strada di Emmaus", sita nel Comune di Foggia in Località Torre Guiducci - Via Manfredonia km. 8, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Centra, nato il (omissis), laureato in Psicologia ed iscritto all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Puglia dal 12/11/2013 al numero 4202, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di

cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare alla "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" Onlus, il cui legale rappresentante è il Sig. Marino Valente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "Comunità sulla strada di Emmaus", sita nel Comune di Foggia in Località Torre Guiducci - Via Manfredonia km. 8, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Centra, nato il (omissis), laureato in Psicologia ed iscritto all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Puglia dal 12/11/2013 al numero 4202, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus” Onlus con sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 8 – Località Torre Guiducci;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)